

**AZIENDA SPECIALE
SERVIZI COMUNALI
SANT'ANGELO LODIGIANO**

Verbale di Deliberazione

Numero 25/2023

Data, 07/09/2023

Oggetto: affidamento servizio di trasporto dei disabili all'U.O.N.P.I.A. e alle scuole per l'anno scolastico 2023/2024

Membri del CdA	carica	presenti	assenti
Alberto BERTOLI	Presidente	x	
Camilla Zanoni	Consigliere	x	
Bocchiola Franca	Consigliere	x	
		3	

Presiede il Presidente.

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore Dott.ssa Antonella Angelina Caparello, il delegato del Commissario Prefettizio Dr. Cristiano Cosa

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore il Direttore Antonella Angelina Caparello

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da verbale del 07/09/2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il Contratto di Servizio approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.21/2017 con l'intento di disciplinare e regolare i rapporti tra il Comune di S. Angelo Lodigiano e l'Azienda Speciale Servizi Comunali circa una serie di servizi che potranno essere affidati all'Azienda Speciale;
- visto che l'art. 3 dello Statuto prevede al comma 1 che "*L'azienda ha lo scopo di organizzare, pianificare e garantire i servizi socio assistenziali, sanitari, scolastici, educativi, culturali e ricreativi a favore della comunità di Sant'Angelo Lodigiano al fine di garantire la piena dignità delle persone nel rispetto ed in attuazione della Costituzione, delle leggi statali e delle normative italiane, della Regione Lombardia ed internazionali*" e al comma 3 che "*Nell'ambito di un giusto equilibrio tra pubblico e privato, l'azienda speciale dovrà essere di stimolo al miglioramento complessivo dei servizi socio assistenziali, sanitari, scolastici educativi, culturali e ricreativi*";
- visto che l'art. 4 dello Statuto prevede al comma 1 lett. b) che l'Azienda provveda a "*organizzazione, pianificazione ed erogazione dei servizi socio assistenziali, sanitari, scolastici, educativi, culturali*", al comma 4 che "*La gestione dei servizi conferiti dal Comune di Sant'Angelo avviene nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni dell'amministrazione concedente*" e al comma 5 che "*In esecuzione dell'indicazione e degli indirizzi del comune di Sant'Angelo Lodigiano, la gestione potrà avvenire direttamente o tramite soggetti terzi idonei e che garantiscano i necessari requisiti di professionalità e capacità*";
- visto l'art. 114 c.8 del D. Lgs n. 267/2000 che prevede che la regolazione dei rapporti tra ente pubblico e soggetto gestore avvenga mediante contratti di servizio;
- vista la volontà da parte del Comune, stabilita dal suddetto art. 114 del D. Lgs n. 267/2000, di affidare direttamente la gestione di servizi pubblici alle aziende speciali;

- visto che, in attuazione dei predetti scopi statutari e di cui al contratto di servizio stipulato tra l'Azienda Speciale e il Comune di Sant'Angelo Lodigiano suddetti, è stato istituito il servizio di trasporto dei disabili all'U.O.N.P.I.A e alle scuole;
- visto che il servizio è stato svolto sino alla scadenza del 31/08/2023 da Soc. Cooperativa L'Alveare;
- visto che la Società Cooperativa L'Alveare ha manifestato la disponibilità a rinnovare il servizio e presentato in data 06/09/2023 un preventivo per il rinnovo pari ad € 17,00 oltre iva al 5%;
- considerato che l'importo economico del servizio, come stimabile sulla scorta del numero di pasti somministrabili attesi, risulta inferiore all'importo di € 140.000,00 e dunque compatibile con l'aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023;
- considerato che l'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, in vigore dal 01/07/2023, prevede al comma 4 che *“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”*;
- considerato che con particolare riguardo ai servizi individuati dall'allegato XIV allegato alla direttiva 2014/24 del Parlamento Europeo del 26 febbraio 2014, tra i quali rientra il servizio di trasporto dei soggetti disabili, l'art. 128 del D. Lgs. 36/2023, prevede al comma 3 che *“L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti”* e al comma 8 che *“Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo”* e il citato art. 14 comma 1 lett. d) prevede che siano considerati sotto soglia i servizi sotto i 140.000 euro di importo;
- considerato che in merito a tali disposizioni la Relazione Illustrativa del Consiglio di Stato del 7 settembre 2022 di accompagnamento del D. Lgs. 36/2023 ha osservato che *“in tal modo si è inteso recepire le diffuse istanze degli operatori del settore, con particolare riferimento alla obiettiva criticità dell'attuazione, nei settori in questione, del principio di rotazione”*;
- considerato che già nel vigore del precedente codice degli appalti, D. Lgs. 50/2016, era stato chiarito che negli affidamenti sotto-soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, del predetto D. Lgs. 50/2016, l'applicazione generalizzata del principio di rotazione sancito dalla citata disposizione trovava un limite nei casi in cui lo stesso fosse incompatibile con un mercato con un numero ristretto di operatori economici;
- considerato che tale possibilità risulta ora ampliata dalle succitate disposizioni del D. Lgs. 36/2023 nei settori sociali e socio-assistenziali di cui si tratta nel presente caso;
- considerato che il servizio in questione presuppone in effetti la disponibilità di personale qualificato e competenze, come previsto anche dal paragrafo 5 del protocollo di intesa con il Comune sopra citato, che, avuto riguardo al limitato numero di operatori presenti sul territorio e alle esigenze di organizzazione logistica correlate allo svolgimento di un servizio che presuppone la vicinanza al Comune di partenza e al luogo di destinazione dei soggetti trasportati;
- considerata la dedotta difficoltà nel reperire nell'ambito del mercato operatori sul territorio interessati allo svolgimento del servizio e alla presentazione di un'offerta;
- considerato che il servizio svolto in occasione del precedente incarico si è caratterizzato per un elevato grado di soddisfazione dell'utenza e dell'Azienda, avendo la Cooperativa L'Alveare correttamente adempiuto le proprie obbligazioni e avendo assicurato livelli di servizio conformi alle prescrizioni di capitolato;
- ritenuto che risultano dunque sussistenti i presupposti delle Linee Guida ANAC n. 4 per l'affidamento contrattuale al medesimo appaltatore uscente per quanto nelle medesime previsto in particolare al paragrafo 3.7
- ritenuto pertanto possibile ai sensi della vigente normativa e viste le motivazioni sopra espresse procedere al rinnovo del servizio mediante affidamento diretto dello stesso all'operatore Società Coop L'Alveare.

- Sentito il parere favorevole del Direttore;
- Con 2 voti favorevoli espressi mediante alzata di mano.

DELIBERA

Di affidare il servizio di trasporto dei bambini disabili all' U.O.N.P.I.A e alle scuole per il periodo dal 12/09/2023 al 30/06/2024 alla Coop, l'Alveare al costo di € 12,50 + iva al 10 %.

Il Direttore
Dott.ssa Antonella
Angelina
Caparello

Il Presidente
Geom. Alberto Bertoli